

# Liti fiscali, da aprile si ricorre alla mediazione

**BRESCIA** L'istituto della mediazione tributaria (che si affianca all'istituto della mediazione civile già in atto) si aggiunge agli strumenti attualmente in vigore, quali l'autotutela, il concordato e la conciliazione.

Dal prossimo 1 aprile, per gli atti dell'Agenzia delle Entrate notificati da tale data, entra in vigore l'istituto della mediazione tributaria per le liti fiscali di valore fino a 20mila euro, inclusi i ruoli. La presentazione dell'istanza di mediazione tributaria è obbligatoria ogni volta che il contribuente voglia proporre ricorso, contro l'atto notificato, alla commissione tributaria.

Il reclamo con la proposta di mediazione tributaria e rideterminazione delle somme pretese andrà notificato all'Agenzia delle Entrate entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento. Entro 90 giorni dalla notifica l'Agenzia potrà accogliere la proposta del contribuente, respingerla o fare una proposta di mediazione. In caso di sottoscrizione di un accordo le sanzioni eventualmente dovute sono ridotte al 40% (art.48 Dlgs 546/1992) e le somme dovute a seguito della mediazione potranno essere rateizzate in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo. Nel caso in cui la mediazione non si concluda il contribuente potrà costituirsi in giudizio attraverso il deposito alla commissione tributaria entro i termini previsti dalla norma. Ci si augura che questo istituto possa tutelare nel modo migliore il contribuente come valida alternativa al ricorso, instaurando un corretto dialogo con l'Agenzia delle Entrate con la contemporanea riduzione del contenzioso.

**Aldo Lonati**